

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

SCRITTURA PRIVATA

Contratto di appalto avente ad oggetto ID.2024_201 PNRR M.5C.2I.2.2 – PUI - Finanziato dall'Unione Europea, NEXTGENERATIONEU - LAS.22.00003.SER.00009 Servizio in fasi di progettazione esecutiva, direzione operativa e presentazione SCIA di prevenzione incendi del nuovo Polo Scolastico del Ponente, via Giotto – CUP D34D22000190006 - CIG B4DE55C304;

TRA

La Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata dal Dott. Paolo Sinisi, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nella sua qualità di Direttore della Direzione Scuole e Governance;

E

L'operatore economico BD Ingegneria STP S.r.l. (P.IVA 02533670994) avente sede legale in Genova 16149, Piazza R. Baldini 4/28, di seguito denominato anche "Affidatario" rappresentato dall'Ing. Davide Barilii, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nella sua qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSO CHE

- con Determinazione dirigenziale n. 3338 del 19/12/2024 il Dirigente del Servizio Edilizia e Patrimonio, della Direzione Scuole e Governance della Città Metropolitana di Genova ha disposto l'affidamento della procedura in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;
- le verifiche sui requisiti generali e speciali di cui agli articoli 94, 95, 97, 98 e 100 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 (di seguito Codice) hanno dato esito positivo;
- a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali l'operatore ha presentato garanzia fideiussoria n. 412441919 rilasciata il 17/02/2025 da AXA Assicurazioni S.p.a. per una somma garantita pari a € 1.390,00#;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice, della Determinazione Dirigenziale citata in premessa, di tutti i documenti relativi alla procedura di affidamento, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati. In particolare:

- Capitolato speciale e Condizioni generali;
- Relazione descrittiva del servizio.

Articolo 2 Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

Il contratto ha ad oggetto il servizio in fasi ID.2024_201 PNRR M.5C.2I.2.2 – PUI - Finanziato dall'Unione Europea, NEXTGENERATIONEU - LAS.22.00003.SER.00009. Servizio in fasi di progettazione esecutiva, direzione operativa e presentazione SCIA di prevenzione incendi del nuovo Polo Scolastico del Ponente, via Giotto – CUP D34D22000190006- CIG B4DE55C304.

In particolare con la Determinazione dirigenziale n. 3338 del 19/12/2024 è stata affidata la FASE 1 del servizio, consistente nella redazione/aggiornamento del Progetto di Prevenzione Incendi e trasmissione al Comando Provinciale di Genova dei Vigili del Fuoco per l'ottenimento del Parere.

L'Affidatario si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 3 Clausole di opzione

Il presente contratto prevede inoltre delle clausole di opzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a).

Alle condizioni specificate nel Capitolato Speciale, in particolare nella tabella all'art. 4, l'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare le seguenti fasi opzionali:

- FASE 2: Direzione Operativa Antincendio in fase di esecuzione delle opere;
- FASE 3: Redazione della documentazione per la presentazione della SCIA ai fini Antincendio.

L'Amministrazione ha facoltà di non far eseguire le prestazioni opzionali di cui alle Fasi 2 e 3 nel caso in cui al termine della Fase 1 le stesse non si rendano necessarie, senza che l'Affidatario abbia nulla da pretendere.

Articolo 4 Durata del contratto

L'intero servizio deve essere ultimato entro 145 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell'ordine di servizio, secondo la scansione temporale indicata all'art. 2 del Capitolato Prestazionale.

In particolare:

- 45 giorni naturali e consecutivi per la Fase 1;
- qualora attivata, 45 giorni naturali e consecutivi per la Fase 2;
- qualora attivata, 55 giorni naturali e consecutivi per la Fase 3.

Articolo 5 Opzioni di incremento delle prestazioni

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione potrà richiedere all'Affidatario l'esecuzione di dette prestazioni alle condizioni originariamente previste, senza che l'Affidatario possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 6 Corrispettivo

L'importo contrattuale per l'intera esecuzione del servizio, al netto di oneri previdenziali e fiscali, ammonta ad Euro 90.687,71 (diconsi novantamilaseicentoottantasette/71), così suddivisi:

FASE 1 - Redazione/Aggiornamento del Progetto di Prevenzione Incendi	26.745,47 €
FASE 2 (OPZIONALE) - Direzione Operativa Antincendio in fase di esecuzione delle opere	20.847,75 €
FASE 3 (OPZIONALE) - Redazione documentazione per SCIA	43.094,49 €
TOTALE SERVIZIO (oneri fiscali e previdenziali esclusi)	90.687,71 €
Oneri previdenziali al 4%	3.627,51 €

IVA al 22%	20.749,35 €
TOTALE (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	115.064,57 €

All'Affidatario sono altresì riconosciuti gli oneri previdenziali, in misura del 4% dell'importo del contratto, pari ad euro 3.627,51.

Per la natura dell'appalto non sussistono rischi interferenziali, pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza.

Il prezzo è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

L'Affidatario riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

L'importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione (5) Componente (2) Investimento (2.2) "Piani Urbani Integrati".

Articolo 7 Modalità di pagamento

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 dell'Allegato II.14 del Codice, non si applica l'anticipazione di cui all'art. 125, comma 1 del detto Decreto, trattandosi di prestazione intellettuale.

I pagamenti saranno effettuati a presentazione della relativa fattura, secondo le disposizioni contenute all'art. 9 del Capitolato, "modalità di pagamento" ed in conformità alle norme vigenti.

L'Affidatario procede alla fatturazione delle prestazioni svolte successivamente alla verifica di conformità dei servizi/forniture per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

Esse riportano obbligatoriamente: l'oggetto, il riferimento al periodo di attività svolta, il CIG, il CUP (quando presente), numero e data della Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa, Codice Univoco Ufficio: **4HGY8D**.

In quanto spesa finanziata con fondi PNRR, la dicitura da inserire nell'oggetto della fattura dovrà inoltre contenere le seguenti informazioni:

- Documento contabile finanziario a valere su Progetto PNRR M5.C2.I2.2 finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
- Titolo del Progetto: "Piani Urbani Integrati".

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire all'Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche.

Il pagamento delle fatture è effettuato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e ss.mm.ii., entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

I termini di pagamento si intendono rispettati con l'emissione del mandato di pagamento.

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'operatore affidatario e delle eventuali imprese subappaltatrici, l'Amministrazione applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.

Articolo 8 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dalla stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Affidatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Affidatario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte dell'Amministrazione Genova sul conto precedentemente indicato.

L'Affidatario s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto e a prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

L'Affidatario inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto

Articolo 9 Subappalto

L'Affidatario non ha manifestato in sede di preventivo l'intenzione di subappaltare prestazioni o parte di esse, pertanto, ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice, il subappalto non è ammesso.

Articolo 10 Clausola DNSH

L'Affidatario assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e ai sensi delle indicazioni contenute nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

Se applicabile, il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

Articolo 11 Penali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale nella misura del 1 per mille dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa) per per ogni giorno di ritardo:

1. nello svolgimento delle attività previste punti 1.a e 1.c all'art. 3 del Capitolato;

2. nel caso di estensione dell'incarico ai sensi dell'articolo 4, nello svolgimento delle attività previste punto 2.b, 3.a e 3.c all'art 4 del Capitolato;
3. rispetto al termine assegnato dal Comando Provinciale di Genova dei Vigili del Fuoco per fornire le integrazioni o modifiche;

Nel caso in cui il Comando Provinciale di Genova dei Vigili del Fuoco emetta parere negativo al progetto presentato ed il RUP non intenda risolvere il contratto per grave inadempimento (art. 3 punto 7 del Capitolato), sarà applicata la penale dell'1 per mille per ogni giorno, ulteriore a quelli originariamente previsti intercorrente tra l'emissione del parere negativo ed il deposito del progetto rielaborato.

Inoltre, sono previste penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo e alle prestazioni del contratto, per il mancato rispetto degli adempimenti imposti per gli affidamenti finanziati con risorse PNRR, quali in particolare:

- inadempimento dell'obbligo di assunzione di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021;
- violazione obblighi DNSH e altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones, target ambientali e digitalizzazione).

Dette penali, ai sensi del dell'art. 50 comma 4 del D.L. 77/2021, non possono superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni subiti e subendi o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi, ivi compresi i danni che potrebbero derivare dalla totale o parziale revoca dei finanziamenti concessi nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), per quali l'Amministrazione si riserva di agire nelle sedi competenti nei confronti dell'Affidatario.

Articolo 12 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'assunzione e il trattamento economico del personale devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e il rapporto di lavoro deve essere regolato dai contratti collettivi di categoria, nonché da quelli integrativi e territoriali.

Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi sono a carico dell'Appaltatore, senza che possa essere avanzata nei confronti della Città Metropolitana di Genova alcuna rivendicazione da parte del personale dell'Affidatario.

L'Affidatario si impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla conclusione delle procedure di rinnovo previste dalla contrattazione collettiva di settore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche per gli effetti contributivi ed assicurativi. L'Affidatario si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

Articolo 13 Adempimenti in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa

Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti, di cui al D.L. 77/2021:

Art. 47, comma 4: l'Affidatario si impegna a riservare, in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno

la quota del 30% delle stesse sia all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) sia all'occupazione femminile.

Articolo 14 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione risolve il contratto nei seguenti casi previsti dalla legge:

- a) decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (art. 122, comma 2, lett. A del Codice);
- b) intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (art. 122, comma 2, lett. B del Codice);
- c) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010).

Articolo 15 Clausole risolutive

L'Amministrazione ha inoltre facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'art. 122, comma 1 e 3 del Codice;
- 2) qualora in corso di esecuzione intervenga la perdita dei requisiti di ordine generale o di ordine speciale da parte dell'Affidatario;
- 3) grave ritardo rispetto alla programmazione di cui al presente Capitolato;
- 4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;
- 6) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- 7) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 8) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto (al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice);
- 9) mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'Affidatario dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (art. 104, comma 9, del Codice);
- 10) illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Città Metropolitana sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
- 11) l'Affidatario non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della procedura e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;
- 12) l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;
- 13) l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dalla policy anticorruzione allegata al PIAO approvata con Decreto del Sindaco metropolitano;

- 14) in caso di appalti finanziati con fondi PNRR e PNC: ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47, commi 3 e 3bis del D.L. 77/2021, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo del contratto;
- 15) in caso di appalti finanziati con fondi PNRR e PNC: inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo del contratto;
- 16) in caso di appalti finanziati con fondi PNRR e PNC: violazione obblighi DNSH e altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones, target ambientali e digitalizzazione) che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo del contratto;
- 17) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente contratto e dal Capitolato speciale d'appalto.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate. Negli altri casi, l'Amministrazione, a mezzo del RUP, procederà alla contestazione formale a mezzo PEC degli inadempimenti contrattuali posti in essere dall'Affidatario.

Questi avrà 10 giorni di tempo per produrre le sue controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, l'Amministrazione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.

L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16 Recesso unilaterale

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 123 del Codice, purché tenga indenne l'Affidatario mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'Allegato II.14 al Codice.

Articolo 17 Misure anticorruzione

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- a) ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- b) a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- c) in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con l'Amministrazione ai sensi degli articoli 16 e 95, comma 1, lett. b) del Codice;
- d) a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

e) nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco Metropolitano n.1/2022 del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Genova nella sezione "Amministrazione trasparente – Atti generali", di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Affidatario dichiara che non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, che siano cessati dal servizio da meno di tre anni, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Affidatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 18 Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

In particolare, l'Affidatario e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione, i dati cui hanno accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Affidatario che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del citato Regolamento contenuta nei documenti della procedura di affidamento.

La Città Metropolitana di Genova informa l'Affidatario che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 9).

Articolo 19 Spese contrattuali

L'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto e ai suoi allegati viene assolta a cura dell'Affidatario, in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice e dell'allegato I.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro 40,00, con quietanza n. B03332014011402250889194 del 14/02/2025, conservata in atti dall'Amministrazione.

Articolo 20 Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Genova.

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del detto Decreto.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma.

Per l'Amministrazione

Dott. Paolo Sinisi

Per l'Affidatario

Ing. Davide Barilli